

Richiesta della Cittadinanza Italiana per Matrimonio con Cittadino Italiano

- Il cittadino straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano
- In caso di residenza all'estero: 18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi, oppure 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
- **La Domanda può essere Compilata Online, Registrandosi sul sito web del [Ministero dell'Interno Cittadinanza](#)**

Documentazione da produrre:

- **Marca da bollo da Euro 16,00**
- **Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità** con l'indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana;
- **Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza**, e relative traduzioni in lingua italiana;
- **Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari)**, ovvero dell'**attestazione di soggiorno** per i comunitari (rilasciata dal comune di residenza per cittadini comunitari);
- **Certificato storico di residenza e stato di famiglia**
- **Certificato di matrimonio e documenti congiunge**
- **Copia originale del versamento di 250,00 Euro.** Versamento su conto Corrente Postale N. 809020 (*ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, pubblicato nella G.U. n. 231 del 2018 - "il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana"*)
- Per le sole categorie di **Apolide e Rifugiato Politico copia del relativo certificato di riconoscimento.**

N.B. Gli atti di cui ai punti 3 (tranne i casi di nascita in Italia) e 4, unitamente alle rispettive traduzioni in lingua italiana, dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica/consolare Italiana presente nello Stato di provenienza, ovvero mediante l'apposizione del timbro "Apostille" per gli Stati aderenti alla convenzione dell'Aja.

I rifugiati politici che sono impossibilitati a produrre i medesimi certificati possono presentare un atto di notorietà in sostituzione di quello di nascita e una dichiarazione sostituzione del certificato penale.